

**Statuto**  
**dell'Organizzazione di Volontariato**  
**“Associazione Italiana Malati Epilessia”**  
**(Onlus)**

**Articolo 1**  
**(Denominazione, durata e sede)**

E' costituita una Organizzazione di Volontariato denominata “Associazione Italiana Malati Epilessia Onlus”. (A.I.M.E. Onlus).

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede legale in Cremona Via Brescia, 111

Per l'esercizio della propria attività l'Associazione può istituire anche sedi secondarie o succursali.

**Articolo 2**  
**(scopi)**

L'Associazione Italiana Malati Epilessia intende perseguire scopi di solidarietà sociale nei settori della Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria a favore di persone soggette ad epilessia ed ai loro familiari.

**Articolo 3**  
**(Finalità e attività)**

L'A.I.M.E. si pone l'obiettivo di:

Rendere visibile in ogni forma possibile il portatore di “epilessia”;

Favorire l'aggregazione tra le famiglie al cui interno sia presente un portatore di handicap;

Collaborare con le strutture mediche, con gli psicologi e con le famiglie durante l'iter curativo;

Assistere la famiglia e/o la persona portatrice di handicap durante la ricerca del proprio sostentamento, tenuto conto che in questa società sia il portatore d'handicap che la famiglia, ove esso sia presente, trovano spesso difficoltà a svolgere attività lavorativa e ad avere rapporti sociali soddisfacenti;

Promuovere iniziative culturali riguardo alla malattia riconosciuta come epilessia;

Informare sulle nuove tecniche d'intervento e/o terapie farmacologiche conosciute, al fine di addivenire ad un miglioramento dello status della persona malata;

Svolgere qualsiasi tipo di attività di supporto sia alla famiglia che alla persona, ritenuta utile per il raggiungimento dei fini prefissati, con l'intento di dare sempre più dignità alla persona malata.

Per il raggiungimento delle suddette finalità l'Associazione opera mediante l'azione diretta, personale e gratuita, dei propri Soci.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 4 (Soci)**

Sono aderenti all'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori; possono diventare Soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli ideali di solidarietà ed i principi dell'iniziativa, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Chi intende diventare Socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo il quale deciderà sull'accoglimento o sul rigetto delle domande.

L'eventuale rifiuto dell'accoglimento della domanda verrà comunicata al nominativo con lettera scritta contenente le motivazioni del rifiuto. La qualità di Socio si acquista dopo l'iscrizione nel Libro dei Soci e previo versamento della quota sociale stabilita dall'Assemblea.

Il giudizio del Consiglio Direttivo, sull'ammissione o meno di un Socio nell'Associazione è inappellabile.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

#### **Articolo 5 (Perdita della qualifica di Socio)**

La qualifica di Socio si perde per:

Decesso;

Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno un mese; al Socio che recede non sarà rimborsata la quota versata in sede di ammissione;

Esclusione per mancato pagamento della quota associativa;

Esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del Socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione;

Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del Socio, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

## **Articolo 6** **(Diritti e doveri dei Soci)**

I Soci sono tenuti a:

Osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

Versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;

Svolgere le attività preventivamente concordate;

Mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

I Soci hanno il diritto di:

Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative promosse dalla stessa;

Partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);

Conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

accedere agli atti e ai registri dell'Associazione;

Dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

Proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;

Discutere e approvare i rendiconti economici;

Eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

## **Articolo 7** **(Organi Sociali)**

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

L'Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Collegio dei Garanti;

## **Articolo 8** **(Assemblea dei Soci)**

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Possono esercitare il diritto di voto coloro che risultano

iscritti nel Libro dei Soci da almeno tre mesi.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di una sola delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede dell'Associazione almeno 10 (dieci) giorni prima e da comunicare ad ogni Socio almeno 10 (dieci) giorni prima.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati.

L'Assemblea dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno e tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 1 (una) ora.

## **Articolo 9** **(compiti dell'assemblea)**

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

Eleggere il Consiglio Direttivo;

Deliberare circa l'ammissione dei Soci;

Deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;

Approvare la relazione delle attività ed il bilancio consuntivo dell'anno precedente;

Deliberare sulla previsione e sulla programmazione economica dell'anno sociale successivo;

Ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;

Fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;

Deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la libera consultazione.

## **Articolo 10** **(Presidenza dell'Assemblea)**

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o da persona designata

dagli intervenuti.

## **Articolo 11** **(Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto al voto. Per esigenze operative il numero dei componenti potrà essere elevato, previo parere favorevole dell'Assemblea, fino a nove.

Gli Amministratori durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Le cariche sociali sono prestate in modo completamente gratuito.

## **Articolo 12** **(ruolo del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, ed in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri o su convocazione del Presidente.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

Svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;

Esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;

Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;

Deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti dei Soci;

Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali cooptazioni dovranno essere ratificate nella prima seduta utile dell'Assemblea dei Soci.

## **Il Presidente**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza dei

voti dei Soci presenti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto.

Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze. E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

### **Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo o in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

### **Il Segretario**

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente.

Tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura i rapporti con gli stessi. Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

### **Il Tesoriere**

Il Tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione. Cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

## **Articolo 13 (Collegio dei Garanti)**

Il Collegio dei Garanti è nominato ogni tre anni dall'Assemblea ed è composto da tre membri.

Ha il compito di controllare la gestione dell'Associazione, di verificare il bilancio consuntivo e di dare pareri sul bilancio preventivo.

Ha il compito di dirimere eventualmente tensioni o contrasti anche sull'interpretazione del presente statuto.

In caso di controversia deciderà, quale arbitro, in modo inappellabile tra le parti. La carica di componente del Collegio dei Garanti è incompatibile con qualunque altro incarico elettivo nell'Associazione. I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

## **Articolo 14** **(Il Patrimonio sociale)**

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- I beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- Contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- Fondo di riserva;

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- Proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- Ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

## **Articolo 15** **(Il Bilancio)**

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Di esso deve essere presentato un Rendiconto Economico e Finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo; ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Articolo 16** **(Modificazioni dello Statuto)**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria dell'Assemblea, con la presenza di almeno tre quarti degli Associati e con il voto

favorevole della maggioranza dei presenti, a norma dell'art. 21 C.C.

**Articolo 17**  
**(Scioglimento dell'Associazione)**

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione degli Associati.

**Articolo 18**  
**(Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento)**

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, ai sensi del D.Lgs. 460/97.

**Articolo 19**  
**(Norme che completano lo statuto)**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare al codice civile, alla Legge Regionale del 16 settembre 1996, n. 28, al Decreto Legislativo 460/97 e alle loro eventuali successive variazioni.